

Prot. n.598/2010/DV

Roma, 2 settembre 2010

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Ai Coordinatori Generali di Ente e Ministero
- Loro Sedi -**Oggetto: Detassazione 10% settori privati – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**

Cari Colleghi,

in merito all’argomento in oggetto vi ricordo che il decreto legge n. 93/2008 prevede delle misure fiscali di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10%, esclusivamente per i **dipendenti del settore privato (sanità privata, cooperative sociali, terzo settore ed enti privatizzati)** delle somme percepite per prestazioni di lavoro notturno, lavoro straordinario e per i premi di produttività, ai sensi dell’art. 2.

Tali misure, in prima istanza, erano state interpretate in modo riduttivo rispetto a una recente valutazione espressa al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in via definitiva interpretata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E dello scorso 17 agosto 2010 che ha fornito definitivi chiarimenti operativi e conformi per la corretta applicazione.

Sempre la risoluzione della Agenzia delle Entrate chiarisce che il lavoratore turnista (ma anche non turnista) può usufruire dello speciale regime di tassazione, in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno qualora il turno ricada durante l’orario diurno, mentre lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione **all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario notturno.**

Il regime di tassazione agevolata introdotto per il secondo semestre dell’anno 2008 è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010. L’agevolazione fiscale si applica nei limiti e requisiti previsti dalla normativa: per un importo massimo di 3.000 euro per l’anno 2008 e di 6.000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore degli interessati titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un importo non superiore a 30.000 euro lordi per il 2007, a 35.000 euro lordi nell’anno 2008 e 35.000 euro lordi per il 2009.

Pertanto alla luce di questa interpretazione autentica della norma i lavoratori dipendenti interessati che hanno versato sui compensi per prestazioni di lavoro notturno, lavoro straordinario e per i premi di produttività la tassazione ordinaria potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi, da subito, dell’istanza di rimborso. A tal fine il datore di lavoro dovrà certificare l’importo delle somme erogate negli anni passati a titolo di prestazioni di lavoro notturno, lavoro straordinario e per i premi di produttività sulle quali hanno applicato la tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva sulla base della precedente interpretazione.

Vi alleghiamo un volantino informativo da distribuire fra i lavoratori dei settori privati.

Certi della vostra collaborazione vi porgo i migliori saluti.

Il Segretario Nazionale
Daniela Volpato

Allegati:

- risoluzione n. 83/E della Agenzia delle entrate
- volantino informativo
- Note esplicative